

**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI AI PROFESSORI E
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 19,
DELLA LEGGE N. 240/2010**

(emanato con DR n. 84409 del 19.12.2014 – pubblicato nel BU Supplemento Straordinario n. 95 del 22.12.2014)

Art. 1

(Distribuzione delle risorse e ambito di applicazione)

1. Le risorse assegnate dal MIUR con i Decreti Ministeriali n. 71 del 26.04.2012 e n. 700 del 8.08.2013 sono distribuite con Decreto Rettorale in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili in ciascun anno per ruolo e per fascia (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato).
2. L'incentivo è attribuito su domanda dell'interessato, secondo criteri di merito accademico e scientifico ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, a prescindere dallo svolgimento d'un effettivo servizio nel triennio di riferimento qualora il rapporto d'impiego sia sospeso per le cause legittime e tutelate dall'ordinamento.
3. Il beneficio economico sarà attribuito secondo l'ordine delle graduatorie distinte per ruolo e per fascia, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento. Qualora i soggetti collocati utilmente in graduatoria siano inferiori alla soglia del 50% per l'anno 2011 e alla soglia del 60% per gli anni 2012 e 2013, la Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento provvederà alla rideterminazione delle risorse attribuite a ciascun ruolo in relazione a ciascun anno, al fine di assicurare, a tutti i soggetti ammessi alla procedura e collocati in graduatoria, un incentivo di pari ammontare.
4. L'incentivo è erogato *una tantum* e in unica soluzione, a titolo di trattamento economico accessorio, in relazione all'anno di competenza.

Art. 2

(Elenchi degli aventi diritto)

1. Possono partecipare alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.I. n. 314/2011 e artt. 2-3, D.I. n. 665/2013 i professori e i ricercatori che avrebbero maturato nell'anno di riferimento la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti in base agli artt. 36 e 38 D.p.R. n. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010.
2. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e della pubblicazione è data comunicazione a tutti i professori e ricercatori in servizio. Coloro che sono esclusi dagli elenchi provvisori possono presentare reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione e il Rettore decide nei successivi 10 giorni. Decorso 20 giorni dalla data di prima pubblicazione, si procede alla pubblicazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto.

Art. 3

(Bando e domanda di partecipazione)

1. L'Ateneo procede all'emanazione di appositi bandi distinti per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il bando dovrà specificare i requisiti di ammissibilità stabiliti dai DD.II. n. 314 del 21/07/2011 e n. 665 del 26/07/2013 e i criteri di valutazione di merito accademico e scientifico previsti ai sensi del presente regolamento.
2. Gli aventi diritto che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente la procedura telematica resa disponibile sul sito web di Ateneo.

Art. 4
(Requisiti minimi di accesso alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo)

1. Nella prima fase del procedimento di attribuzione dell'incentivo, la Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento verifica il possesso da parte di coloro che hanno presentato domanda dei seguenti requisiti minimi relativi all'attività didattica e di ricerca:

- a) essere collocato, nel periodo di riferimento, nel primo 70 % della classificazione dell'Osservatorio della ricerca di Ateneo relativamente alla propria area CUN, ruolo e fascia. A tal fine sarà utilizzata la classificazione OR 2011 per le procedure relative agli anni 2011 e 2012; la classificazione OR 2013 per la procedura relativa all'anno 2013.
- b) aver adempiuto i compiti previsti per i docenti e i ricercatori nella VQR 2004-2010, secondo quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico 23 ottobre 2012.
- c) aver svolto in media nel triennio di riferimento almeno n. 80 ore di didattica per ciascun anno accademico nei corsi di laurea triennale, specialistica o magistrale, a ciclo unico e nelle Scuole di Specializzazione; ovvero n. 60 ore di didattica in caso di opzione per il regime di tempo definito.
Le ore di attività didattica svolte nelle Scuole di Specializzazione Medica sono calcolate al 60 %.

Il possesso del requisito minimo relativo all'attività didattica è riferito solo ai professori associati e ordinari. Qualora l'appartenenza al ruolo dei professori abbia avuto una durata inferiore al triennio, il possesso di tale requisito dovrà essere considerato in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività didattica.

2. Il triennio di riferimento per l'accertamento dei criteri minimi di accesso e dei criteri di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento è computato nei seguenti termini:

-01.01.2009 - 31.12.2011 per coloro che avrebbero maturato lo scatto nell'anno 2011; relativamente allo svolgimento dell'attività didattica il triennio di riferimento è costituito dagli anni accademici 2008/09, 2009/10; 2010/11;

- 01.01.2010 - 31.12.2012 per coloro che avrebbero maturato lo scatto nell'anno 2012; relativamente allo svolgimento dell'attività didattica il triennio di riferimento è costituito dagli anni accademici 2009/10, 2010/11; 2011/12;

- 01.01.2011 - 31.12.2013 per coloro che avrebbero maturato lo scatto nel 2013; relativamente allo svolgimento dell'attività didattica il triennio di riferimento è costituito dagli anni accademici 2010/11, 2011/12; 2012/13.

3. La Commissione procede alla rideterminazione in misura proporzionale del requisito minimo relativo all'attività didattica, tenuto conto dei periodi di congedo, aspettativa, cause di sospensione dal servizio tutelate dall'ordinamento comunque superiori a 3 mesi, nonché dei periodi di riduzione autorizzata del debito orario.

4. Qualora il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1 del presente articolo risulti inferiore o pari alla soglia percentuale prevista dai DII n. 314 del 21/07/2011 e n. 665 del 26/07/2013, la procedura per l'attribuzione dell'incentivo s'intende conclusa in relazione allo specifico ruolo o fascia e si procede ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

5. Qualora il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1 del presente articolo risulti superiore alla soglia percentuale prevista dai DD.II n. 314 del 21/07/2011 e n. 665 del 26/07/2013, la procedura per l'attribuzione dell'incentivo prosegue con le modalità previste dal successivo art. 5. Del

passaggio alla successiva fase di valutazione viene data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sulla intranet di Ateneo.

Art. 5
(Procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione dell'incentivo)

1. I professori e i ricercatori che sono in possesso dei requisiti minimi di accesso alla procedura come specificati dall'art. 4 del presente regolamento, sono ammessi alla valutazione per l'attribuzione dell'incentivo.

2. Ai fini della valutazione comparativa, la Commissione dispone di 100 punti complessivi per ciascun partecipante alla procedura, così ripartiti:

a) per i Professori di prima e di seconda fascia:

35 punti riferiti all'attività di ricerca;

35 punti riferiti all'attività didattica;

30 punti riferiti all'attività organizzativa e gestionale;

b) per i Ricercatori:

50 punti riferiti all'attività di ricerca;

35 punti riferiti all'attività didattica;

15 punti riferiti all'attività organizzativa e gestionale.

3. Per la valutazione dell'attività di ricerca nel triennio di riferimento, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri, distinti per ruolo:

Per i professori di prima e seconda fascia

Posizionamento rispetto alla graduatoria complessiva dell'indicatore OR per Area CUN, ruolo e fascia, con attribuzione dei seguenti punteggi:

- nel primo 10% punti 35;

- nel successivo 10% punti 30;

- negli ulteriori e successivi 10% e sino alla soglia minima di accesso alla procedura, un decremento di 5 punti.

Per i Ricercatori

Posizionamento rispetto alla graduatoria complessiva dell'indicatore OR per Area CUN e per ruolo, con attribuzione dei seguenti punteggi:

- Nel primo 10% punti 50;

- Nel successivo 10% punti 42;

- negli ulteriori e successivi 10% e sino alla soglia minima di accesso alla procedura, un decremento di 7 punti.

Sino al raggiungimento del punteggio massimo, distinto per ruolo, relativo all'attività di ricerca, per i docenti di entrambe le fasce e i ricercatori sarà valutato il coordinamento (o il co-coordinamento) di progetti di ricerca competitivi di rilevanza nazionale e internazionale, con l'attribuzione del seguente punteggio:

- Coordinatore locale PRIN, FIRB, VI e VII programma quadro	punti 3
- Coordinatore nazionale PRIN e FIRB	punti 5
- Coordinatore progetti VI e VII programma quadro	punti 5
- Coordinatore nazionale di progetti europei e internazionali	punti 5
- Coordinatore locale di progetti europei e internazionali	punti 3
- sub contratto e parte terza di progetti europei e internazionali	punti 3

Per i progetti PRIN 2006-2008 si considera quale termine finale dell'attività di coordinamento la data di scadenza della rendicontazione relativa ai progetti medesimi.

4. Per la valutazione dell'attività didattica nel triennio di riferimento, la Commissione dovrà tener conto dei seguenti criteri, distinti per ruolo:

Per i Professori di prima e seconda fascia

a) Numero di ore di didattica frontale (tenuto conto delle riduzioni del debito orario, come previsto dall'art. 4 comma 3) non retribuite con compensi aggiuntivi, e svolte in media nel triennio di riferimento, con attribuzione del seguente punteggio:

- Sino a 100 ore	punti 5
- Sino a 120 ore	punti 10
- Sino a 140 ore	punti 20
- Sino a 160 ore	punti 25
- Sino a 180 ore	punti 30
- Oltre 180 ore	punti 35

Per i professori in regime di tempo definito i punteggi saranno riproporzionati nel modo seguente:

- Sino a 80 ore	punti 5
- Sino a 100 ore	punti 10
- Sino a 120 ore	punti 20
- Sino a 140 ore	punti 25
- Sino a 160 ore	punti 30
- Oltre 160 ore	punti 35

Per i Ricercatori

a) Numero di ore di didattica frontale (tenuto conto delle riduzioni del debito orario, come previsto dall'art. 4 comma 3) non retribuite con compensi aggiuntivi, e svolte in media nel triennio di riferimento, con attribuzione del seguente punteggio:

- Sino a 15 ore	punti 5
- Sino a 30 ore	punti 10
- Sino a 45 ore	punti 20
- Sino a 60 ore	punti 25
- Sino a 90 ore	punti 30
- Oltre 90 ore	punti 35

Le ore di attività didattica svolte nelle Scuola di Specializzazione Medica sono calcolate al 60%. Qualora l'appartenenza al ruolo dei professori abbia avuto una durata inferiore al triennio, il possesso di tale requisito dovrà essere considerato in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività didattica.

5. Per la valutazione dell'attività organizzativa e gestionale svolta nel triennio di riferimento, la Commissione terrà conto delle seguenti attività con attribuzione del seguente punteggio distinto per ruolo. E' ammesso il cumulo dei punteggi per singola voce e per singolo anno o frazioni di anno non inferiori a 6 mesi, sino al raggiungimento del punteggio massimo distinto per ruolo in relazione a tale attività.

	PO/PA	RC
- Presidente/Coordinatore CdS	8	8
- Incarichi istituzionali negli OO.AA (Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Giunta)	5	5
- Titolare di Deleghe Rettoriali	5	5
- Preside Facoltà/Direttore Dipartimento/Presidente Polo/Coordinatore Campus	5	
- Direttore di Scuola di Specializzazione	5	
- Direttore Collegio Superiore/ISA/Buenos Aires	5	
- Coordinatore di dottorato	5	
- Direttore di Centro interdipartimentale	3	3
- Componente di Organismi e Commissioni di Ateneo e di Polo/Campus	3	3

Art. 6 (Commissione di valutazione)

1. Ai fini della valutazione dei soggetti ammessi alla procedura è costituita, per ogni anno 2011-2012-2013, una Commissione composta da 5 professori ordinari, 5 professori associati e 5 ricercatori a tempo indeterminato in rappresentanza delle 5 aree disciplinari individuate dallo Statuto di Ateneo. Il decano dei professori ordinari assume il ruolo di Presidente; il Segretario è eletto dalla Commissione.

2. I componenti della Commissione sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore. In caso di dimissioni o d'impossibilità sopravvenuta a partecipare ai lavori da parte dei componenti, il Rettore ne propone la sostituzione nel rispetto della composizione complessiva della Commissione. Non possono far parte della Commissione i soggetti ammissibili alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo in relazione allo specifico anno della valutazione.

3. La Commissione può svolgere i propri lavori istruttori anche mediante sottogruppi organizzati per area disciplinare.

4. La Commissione è tenuta a concludere le operazioni della procedura entro 60 giorni dalla nomina, prorogabili per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 30 giorni.

Art. 7 (Graduatorie e approvazione degli atti della procedura)

1. Fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 4 comma 4 del presente regolamento, la procedura di valutazione per l'attribuzione dell'incentivo si conclude con la formazione di graduatorie distinte per ruolo e per fascia.

2. Per ciascun partecipante alla procedura sarà calcolato il punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza in graduatoria al soggetto con minore anzianità nel ruolo e, nel caso di ulteriore parità, al soggetto anagraficamente più giovane.

3. Il Rettore approva gli atti della procedura con proprio decreto entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di valutazione e dispone l'attribuzione dell'incentivo a favore dei professori e dei ricercatori collocati in graduatoria fino a concorrenza del limite stabilito ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

Art.8
(Entrata in vigore)

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle previsioni del bando della procedura emanato con decreto rettorale.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.A.
